



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Po, 31 - 10124 Torino

Decreto Rettorale n. 7038 del 04/12/2012

Oggetto: Revisione Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale

IL RETTORE

Vista la Legge n. 168 del 09/05/1989 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012;

Visto il Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 13 della Legge 390/91), emanato con D.R. n. 6959 dell’ 08/10/2007;

Visto il Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, in vigore dal 15/06/2012 che abroga quasi totalmente la legge del 02/12/1991 n. 390 che disciplinava la materia del diritto agli studi universitari, incluse le collaborazioni a tempo parziale degli studenti;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Presidente del Senato Studenti con nota trasmessa in via telematica in data 11/10/2012;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Studenti e Diritto allo Studio nella seduta del 23/10/2012;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/10/2012 n. 11/2012/VII/1;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica del Senato Accademico nella seduta del 12/11/2012;

Vista la delibera del Senato Accademico in data 19/11/2012 n. 2/2012/X/1;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Articolo unico – E’ emanato, in allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, il nuovo Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale.

IL RETTORE

(Prof. Ezio Pelizzetti)

VISTO:

Il Direttore della Divisione Servizi agli Studenti
Ing. Angelo Saccà



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Po, 31 - 10124 Torino

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE (ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012)

ART. 1

Con bandi pubblicati possono essere indetti concorsi per titoli, riservati agli studenti iscritti ai vari corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico dell'Università degli studi Torino, finalizzati alla stesura di graduatorie per l'assegnazione di collaborazione ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29/03/2012 n. 68.

Le forme di collaborazione degli studenti saranno connesse alle seguenti attività:

- 1) attività di collaborazione a tempo parziale per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librerie, nonché di spazi di studio e didattici;
- 2) attività di collaborazione per agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;
- 3) attività di collaborazione per lo svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all'attività amministrativa e non implicanti l'assunzione di responsabilità amministrativa;
- 4) attività di collaborazione presso laboratori scientifici;
- 5) attività di collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti;
- 6) attività informatiche legate alla didattica;
- 7) attività di collaborazione con i docenti nello svolgimento del tutorato.

Le collaborazioni possono essere bandite e finanziate da Strutture Didattiche (Scuole e Dipartimenti) e Amministrazione centrale.

ART. 2

Possono presentare istanza di collaborazione gli studenti del vecchio ordinamento, iscritti in corso del 2° anno e successivi (compresi quelli del 1° fuori corso) nel corrente anno accademico e dei vari corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e laurea a ciclo unico dell'Università degli Studi di Torino che abbiano superato complessivamente almeno i 2/5 quinti degli esami previsti dal piano di studio con riferimento agli anni di corso precedenti e gli studenti del nuovo ordinamento che abbiano ottenuto i 2/5 dei crediti prescritti dal corso di studi.

Il numero sia degli esami sia dei crediti è specificato, anno per anno nel bando di concorso. Ogni struttura, nel rispetto del numero sia degli esami sia dei crediti potrà richiedere specificità sia sul tipo di esami e crediti superati sia sul voto medio conseguito sia sul possesso di particolari requisiti, anche informatici.

Nella determinazione del predetto requisito di profitto degli esami si considera la somma degli esami e/o crediti superati in tutti gli anni accademici precedenti quello corrente entro la data di pubblicazione del bando.

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale, è comunque necessario che il candidato possieda il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida l'iscrizione sotto condizione) all'Università di Torino per l'anno accademico in corso.

ART. 3

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro la data prevista dal bando di concorso. Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori del suddetto termine e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Po, 31 - 10124 Torino

Si potranno considerare prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto a bando; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Lo studente può presentare richieste di collaborazione per un numero massimo di attività indicato dal bando di concorso.

ART. 4

Le Commissioni di selezione, istituite con provvedimento del Presidente della struttura didattica o del Rettore, sono composte da:

- a) tre docenti universitari di ruolo, un appartenente al personale tecnico-amministrativo di ruolo, tre rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio delle Strutture Didattiche di Ateneo (o un numero ridotto, qualora nei Consigli siano presenti in numero minore), per i bandi di concorso delle Strutture Didattiche di Ateneo;
- b) tre appartenenti al personale tecnico-amministrativo di ruolo e tre studenti membri del Senato degli Studenti, per il bando di concorso dell'Amministrazione Centrale.

ART. 5

Le Commissioni di cui all'articolo precedente dovranno predisporre entro il termine previsto dal bando di concorso graduatorie, ove necessario, suddivise per corso di studi e per attività.

Nella formulazione delle graduatorie le Commissioni dovranno attenersi, sulla base della normativa vigente, a criteri di merito precedentemente fissati.

A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate.

E' ammesso ricorso al Rettore (per i bandi di concorso dell'Amministrazione) al Direttore della Struttura didattica (per i bandi di concorso delle Strutture Didattiche Ateneo) entro e non oltre il 10° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali.

ART. 6

Le graduatorie, dopo l'approvazione con apposito decreto, avranno validità per il periodo previsto da bando di concorso.

Nel caso in cui il numero degli studenti in graduatoria sia inferiore al numero delle attività a disposizione è possibile riaprire i termini di presentazione delle domande oppure fare ricorso a graduatorie affini esclusivamente per il numero delle attività ancora disponibili.

Le graduatorie dovranno essere pubblicate all'Albo online dell'Università.

In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione, si procede per il periodo di tempo residuo alla chiamata degli studenti in ordine di graduatoria.

Ad esaurimento di quest'ultima, le strutture sono autorizzate a ribandire collaborazioni per il numero di ore non effettuate.

ART. 7

Lo studente utilmente collocato in graduatoria sarà chiamato ad iniziare la propria attività a partire dalla data prevista dal bando di concorso, previa opzione a favore di un particolare settore di attività qualora risulti vincitore in più settori.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI AGLI STUDENTI
Via Po, 31 - 10124 Torino

ART. 8

Le prestazioni collaborative non possono superare il limite individuale di 200 ore nel corso dell'anno di riferimento e l'importo corrispondente è fissato in euro 9,00 orari.

Le singole strutture potranno prevedere integrazioni all'importo orario suddetto quando le prestazioni richieste lo giustifichino e comunque entro il limite di 3.500,00 euro annui.

Il corrispettivo sarà versato agli interessati in due rate, una a metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione sull'assolvimento della collaborazione da parte del Responsabile della struttura presso cui lo studente ha svolto la propria attività.

Le prestazioni collaborative a numero ridotto di ore saranno liquidate secondo le modalità stabilite dalla struttura che ha bandito le collaborazioni.

Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo spettante.

ART. 9

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza.

La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la qualità di studente (rinuncia agli studi, chiusura carriera scolastica mediante sostenimento tesi di laurea, non iscrizione all'anno accademico per cui si è presentata domanda di collaborazione part-time, trasferimento ad altro Ateneo).

ART. 10

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

ART. 11

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione contro gli infortuni e responsabilità civile.

ART. 12

Le collaborazioni di cui al presente regolamento sono incompatibili con contemporanee titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l'Ateneo.